

Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici

(Prima Sezione)

Regione Toscana
Giunta Regionale
Coordinamento Regionale
Prevenzione Sismica
Ufficio Tecnico del Genio Civile
Area Vasta Firenze,
PRATO, PISTOIA, e AREZZO
Coordinamento Regionale Prevenzione Sismica
Via S. Gallo 34/a
50129 FIRENZE



e p.c. Alla Segreteria Generale del
Consiglio Superiore Lavori
Pubblici
SEDE

Trasmissione voto n. 184/2010.

OGGETTO: DM14.1.2008 — Norme tecniche per l'edilizia.

T.U.L.P.S. art. 80 e relativo regolamento attuativo (arti. 141 e seguenti).

Richiesta parere.

FIRENZE

Per i successivi adempimenti di competenza, si trasmette il parere n. 184 espresso sull'affare in oggetto indicato, reso nell'Adunanza di questa Sezione in data 10 febbraio 2011.

Con l'occasione si restituiscono gli atti qui pervenuti.

Il Segretario della 1^a Sezione
(Dott. Ing. Francesca Maria Benevento)

15 SET. 2011

Prot. n.

Data

Da citare nella risposta

Allegati:

Risposta al foglio n.

del

OGGETTO: DM 14.1.2008 - Norme tecniche per l'edilizia
T.U.L.P.S. art. 80 e relativo regolamento attuativo^{ej}

Richiesta di parere

Al Ministero dell'Interno
Dipartimento Pubblica Sicurezza
'Amministrazione generale

Piazza del Viminale 1
00 184 ROMA

Al Presidente del
Consiglio Superiore dei Lavori pubblici
Prof Arch. Franco Karrer

Via Nomentana 2
00 161 ROMA

e p.c. PREFETTURA DI FIRENZE
Ufficio Spettacolo
Via Giacomini3
50100 FIRENZE

Ad 33 3U0^{V 7 -i-1} ^{~z3 2} ^{li3",lu "} k ⁱ DISNOO
^{~->} ⁻

Il DM 14.1.2008 (*Norme tecniche per le costruzioni*), tra le varie innovazioni, ha introdotto:
le classi d'uso degli edifici, differenziandole per importanza. In particolare sono previste la classe III, per edifici nei quali si *prevedano affollamenti significativi* e la classe IV per edifici *con funzioni pubbliche strategiche importanti, anche con riferimento alla gestione della protezione civile* una nuova classificazione degli interventi per gli edifici esistenti, particolarmente per le zone sismiche: adeguamento, miglioramento e intervento locale o di riparazione.

È frequente il caso in cui vi sia, da parte di un committente pubblico o privato, la richiesta di destinare un edificio esistente o una sua parte, ad una funzione riconducibile a quelle delle classi III o IV (ad esempio un edificio ordinario viene destinato ad ospitare una scuola o una struttura sanitaria, un edificio industriale viene destinato a locale di pubblico spettacolo, ecc ...) talvolta anche senza la previsione di eseguire opere strutturali.

Prot. n.

Da citare nella risposta

Data

Allegati:

Risposta al foglio n. **d e l**

Il cambio di destinazione d'uso, come nei casi tipici sopra evidenziati, comporta la necessità di dotare gli edifici delle caratteristiche tecniche ed impiantistiche essenziali per la loro corretta gestione ed in ottemperanza alle norme vigenti (ad esempio prevenzione incendi, impianti elettrici, norme igienico-sanitarie, ...).

Per quanto attiene alla sicurezza statica e sismica il citato DM 14.1.2008 obbliga (p.to 8.3) alla valutazione della sicurezza ovvero alla determinazione *"dell'entità massima delle azioni, ... che la struttura è capace di sostenere con i margini di sicurezza richiesti dalle NTC..."*.

Per quanto sopra si richiede se:

nel caso di cambio d'uso di un edificio o di una sua parte e sua destinazione riconducibile a quelle indicate nelle classi III e IV del p.to 2.4.2 del DM 14.1.2008, ricorra l'obbligo dell'adeguamento sismico dell'intero edificio;

- in caso di risposta negativa al precedente quesito, quale debba essere il livello di sicurezza minimo che l'edificio debba possedere per consentirne l'uso secondo le volontà progettuali;
- per gli edifici esistenti già destinati in tutto o in parte ad attività di cui alle Classi III e IV, oltre all'obbligo della verifica di sicurezza, vi sia un termine temporale entro il quale si debba comunque procedere all'adeguamento sismico; in caso contrario quale debba essere il livello di sicurezza minimo che l'edificio deve possedere per consentire la prosecuzione dell'attività;

per gli impianti sportivi di cui al DM 18/03/1996 il certificato di idoneità statica dell'impianto previsto dall'art. 3 comma 5 debba comprendere la valutazione della sicurezza così come prevista dal p.to 8.3 del DM 14/1/2008. In caso positivo si chiede quale possa essere il valore minimo accettabile per la continuazione dell'attività ivi prevista.

Lg/Ig

Il Dirigent Responsabile

Ing. Giancarlo Fianchisti

Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici

Sezione Prima

Adunanza del 10 febbraio 2011

Protocollo 18412010

OGGETTO: DM 14.1.2008 — Norme tecniche per l'edilizia.

T.U.L.P.S. art. 80 e relativo regolamento attuativo (arti. 141 e seguenti).

Richiesta parere.

FIRENZE

LA SEZIONE

VISTA la nota n. 272043 del 15/09/2010 con la quale il Coordinamento Regionale Prevenzione Sismica della Regione Toscana — Ufficio Tecnico del Genio Civile — Area vasta Firenze, Prato, Pistoia e Arezzo ha trasmesso la richiesta di parere in oggetto;

ESAMINATI gli atti;

UDITA la Commissione relatrice (AVAGNINA, NUTI, BRAGA, ANGELETTI)

PREMESSO

Il Coordinamento Regionale Prevenzione Sismica della Regione Tecnico del Genio Civile – Area vasta Firenze, Prato, Pistoia e Arezzo, con nota n. del 15 settembre 2010, ha posto, al Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, il quesito di seguito integralmente riportato.

Ul DM 14.1.2008 (Norme tecniche per le costruzioni), tra le varie innovazioni, ha introdotto:

- le classi d'uso degli edifici, differenziandole per importanza. In particolare sono previste la classe III, per edifici nei quali si prevedano affollamenti significativi" e la classe IV per edifici "con funzioni pubbliche strategiche importanti, anche con riferimento alla gestione della protezione civile ";*
- una nuova classificazione degli interventi per gli edifici esistenti, particolarmente per le zone sismiche: adeguamento, miglioramento e intervento locale o di riparazione.*

E' frequente il caso in cui vi sia, da parte di un committente pubblico o privato, la richiesta di destinare un edificio esistente o una sua parte, ad una funzione riconducibile a quelle delle classi III o IV (ad esempio un edificio ordinario viene destinato ad ospitare una scuola o una struttura sanitaria, un edificio industriale viene destinato a locale di pubblico spettacolo, ecc ...) talvolta anche senza la previsione di eseguire opere strutturali.

Il cambio di destinazione d'uso, come nei casi tipici sopra evidenziati, comporta la necessità di dotare gli edifici delle caratteristiche tecniche ed impiantistiche essenziali per la loro corretta gestione ed in ottemperanza alle norme vigenti (ad esempio prevenzione incendi, impianti elettrici, norme igienico-sanitarie, ...).

Per quanto attiene alla sicurezza statica e sismica il citato DM 14.1.2008 obbliga (p.to 8.3) alla valutazione della sicurezza ovvero alla determinazione "dell'entità massima delle azioni, ... che la struttura è capace di sostenere con i margini di sicurezza richiesti dalle NTC...

Per quanto sopra si richiede se:

–nel caso di cambio d'uso di un edificio o di una sua parte e sua destinazione riconducibile a quelle indicate nelle classi III e IV del p.to 2.4.2 del DM 14.1.2008, ricorra l'obbligo

dell'adeguamento sismico dell'intero edificio;

in caso di risposta negativa al precedente quesito, quale debba essere il livello di sicurezza minimo che l'edificio debba possedere per consentirne l'uso secondo le volontà progettuali;

per gli edifici esistenti già destinati in tutto o in parte ad attività di cui alle Classi III e IV, oltre all'obbligo della verifica di sicurezza, vi sia un termine temporale entro il quale si debba comunque procedere all'adeguamento sismico; in caso contrario quale debba essere il livello di sicurezza minimo che l'edificio deve possedere per consentire la prosecuzione dell'attività;

per gli impianti sportivi di cui al DM 1810311996 il certificato di idoneità statica dell'impianto previsto dall'art. 3 comma 5 debba comprendere la valutazione della sicurezza casi come prevista dal p.to 8.3 del DM I, 41112008. In caso positivo si chiede quale possa essere il valore minimo accettabile per la continuazione dell'attività ivi prevista ".

CONSIDERATO

In merito al primo quesito posto dalla Regione Toscana la Sezione, preliminarmente, osserva che, in realtà, in riferimento a territori soggetti a rischio sismico, sia l'**individuazione**

di particolari categorie di edifici in relazione al loro uso, sia l'indicazione di differenziate modalità di intervento sugli edifici esistenti era già contenuta in atti normativi natura tecnica precedenti le Nuove norme tecniche per le costruzioni approvate con DM 14/01/2008 (di seguito indicate come NTC 2008).

Tali erano il coefficiente di protezione sismica-(punto b.5.2 del DM 16/01/96) e il fattore di importanza di cui al punto 4.7 dell'OPCM 3274/03, così come le modalità di intervento previste al punto C.9.1 sempre del DM 16/01/96 che già distingueva fra interventi di adeguamento e miglioramento sismico.

Ciò premesso, le NTC 2008 hanno aggiornato e raccolto in un unico testo coordinato le norme tecniche prima contenute in atti separati. In relazione all'azione sismica e in riferimento alle conseguenze di una interruzione di operatività o di un eventuale collasso, le NTC 2008 hanno individuato quattro *classi d'uso* in base alle quali classificare le costruzioni (punto 2.4.2).

Tale classificazione, unitamente alla *vita nominale* di ogni singola costruzione, concorre a individuare il *periodo di riferimento o vita di riferimento* (V_R) per l'azione sismica. Le *classi d'uso*, pertanto servono anche ad individuare l'azione sismica di progetto in base al periodo di riferimento e al periodo di ritorno, secondo i valori indicati nella Tabella 1 allegata al citato DM 14/01/2008.

Le NTC 2008 indicano per ciascuna classe d'uso un elenco, non esaustivo, di tipi di costruzione. Per quanto attiene gli edifici la Classe III include, genericamente, le "*Costruzioni per le quali si prevedano affollamenti significativi*", mentre la Classe IV include le "*Costruzioni con funzioni pubbliche o strategiche importanti, anche con riferimento alla gestione della protezione civile in caso di calamità*".

Con Decreto del 21/10/2003 la Protezione civile aveva provveduto a definire "*per quanto di competenza statale, le tipologie degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile e quelle degli edifici e delle opere che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso*".

Le Regioni, con propri atti di governo, hanno poi definito l'elenco delle costruzioni di propria competenza e più, recentemente, alcune di esse hanno provveduto ad allineare tale elenco alle NTC 2008 suddividendolo fra le *classi d'uso III e IV*.

Venendo alla questione posta dalla Regione Toscana, la Sezione rileva che questa riguarda il caso di edifici esistenti per i quali, sia previsto un cambio di destinazione d'uso; totale o parziale, finalizzato all'insediamento di funzioni ricadenti in quelle indicate per le *classi d'uso III e IV*.

In merito la Sezione osserva che nel Capitolo 8 delle NTC, 2008, dedicato alle costruzioni esistenti, al punto 8.3, è chiaramente stabilito che, indipendentemente dalle altre situazioni elencate, qualora si sia in presenza di cambiamento di classe d'uso, anche parziale, di una costruzione esistente, è **necessario** sottoporre la costruzione stessa alla **valutazione della sicurezza** secondo le procedure indicate nelle norme, stesse e nella Circolare 2 febbraio 2009, n. 617 recante "*Istruzioni per l'applicazione delle Nuove norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008*".

Quest'ultima chiarisce la *valutazione della sicurezza* è:

"un procedimento quantitativo volto a:

- stabilire se una costruzione esistente è in grado o meno di resistere alle combinazioni delle azioni di progetto contenute nelle NTC;*
- determinare l'entità massima delle azioni considerate nelle combinazioni di progetto previste, che la struttura è capace di sostenere con i margini di sicurezza richiesti dalle NTC, definiti dai coefficienti parziali di sicurezza sulle azioni e sui materiali".*

La Circolare precisa, inoltre, in riferimento all'argomento in esame, che:

"Per le opere pubbliche strategiche con finalità di protezione civile o suscettibili, di conseguenze rilevanti in caso di collasso, date le possibili implicazioni economiche e sociali degli esiti delle verifiche, è opportuno che le stesse siano anche esaminate da revisori non intervenuti nella valutazione".

La *valutazione della sicurezza*, quando necessaria, riguarda tutte le costruzioni esistenti, indipendentemente dal tipo di azioni cui sono sottoposte; la *verifica* di, cui all'articolo 2, comma 3, dell'OPCM 3274/03 è invece riferita alle sole costruzioni sottoposte a rischio sismico ed è obbligatoria per le opere e infrastrutture strategiche (classe d'uso IV) e rilevanti (classe d'uso III).

La *valutazione della sicurezza* deve essere attuata in base alle indicazioni contenute al punto 8.5 e seguenti delle NTC 2008 per tutte le costruzioni e in base al punto 8.7 e seguenti quando si sia in presenza di azioni sismiche. Dalla *valutazione della sicurezza* discende la necessità o meno di procedere ad un intervento strutturale che può essere di *adeguamento*, ovvero di *miglioramento* in base a quanto indicato ai punti 8.4.1, 8.4.2, 8.7.4, 8.7.5 delle NTC 2008 e ai corrispondenti punti della citata Circolare 617/09.

In particolare il punto 8.4.1, concernente l'intervento di adeguamento, indica i casi in cui lo stesso è obbligatorio. Fra questi, rubricato con la lettera c), *"apportare variazioni di classe e/o destinazione d'uso che comportino incrementi dei carichi globali in fondazione superiori al 10%"*. In proposito si rammenta che un cambio di *destinazione d'uso* può comportare un cambiamento di *classe d'uso* con conseguente incremento dell'azione sismica di progetto: Di quest'ultima si deve quindi tenere conto nella valutazione dell'incremento dei "carichi globali in fondazione" di cui parla il punto delle NTC 2008 sopra richiamato.

Pertanto, venendo al quesito posto, l'obbligo o meno di procedere all'adeguamento strutturale di un edificio esistente di cui si voglia mutare la *classe d'uso* discende dalla *valutazione della sicurezza* dell'edificio stesso e dal tipo di funzione che si intende insediare. Nel caso in cui si riscontri la necessità di procedere ad un intervento di adeguamento questo deve essere esteso, in linea generale, a tutta la costruzione. In ogni caso *"il progetto dovrà essere riferito all'intera costruzione e dovrà riportare le verifiche dell'intera struttura post-intervento,.."*.

Nel caso in cui, invece, non si renda necessario un intervento di adeguamento, si può accrescere la capacità di resistenza delle strutture esistenti attraverso un intervento di *miglioramento*. Anche in tale caso i livelli di sicurezza cui fare riferimento sono quelli desumibili dalle NTC 2008 e dalla Circolare 617/09, anche in relazione alle caratteristiche

costruttive e strutturali dell'edificio su cui si interviene e alla destinazione d'uso prevista. L'attuale quadro normativo non dà indicazioni prescrittive in merito, riservando tale c alla valutazione congiunta di Committente e Progettista, ma può essere assunto quale utile riferimento sia quanto riportato al punto 8.3 e seguenti della Circolare 617/2009, nella nota n. DPC/SISM/0083238 del 04/11/2010 del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché nell'aggiornamento della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 ottobre 2007 recante *"Valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle norme tecniche per le costruzioni"* esaminata dall'Assemblea generale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici il 23/07/2010 con parere favorevole espresso con il Voto n. 92.

Per gli edifici esistenti già in tutto, o in parte, destinati a funzioni ricomprese nelle *classi d'uso III e IV*, mentre è obbligatorio procedere alla verifica di sicurezza di cui all'articolo 2, comma 3 dell'OPCM 3274/03 entro il 31/03/2011 e programmare gli interventi di adeguamento o miglioramento, ove occorrenti, non risulta desumibile dal quadro normativo vigente un termine temporale entro il quale eseguire gli interventi stessi. Anche in questo caso utile riferimento in ordine alla tempistica secondo cui programmare ed eseguire gli interventi predetti è costituito da quanto riportato al punto 8.3 della Circolare 617/2009,- nonché, nell'aggiornamento della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 ottobre 2007 recante *"Valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle norme tecniche per le costruzioni"* esaminata dall'Assemblea generale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici il 23/07/2010 con parere favorevole espresso con il Voto n. 92, nonché nella citata nota n. DPC/SISM/0083238 del 04/11/2010 del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Infine-, in merito al quarto quesito posto dal Coordinamento Regionale Prevenzione Sismica della Regione Toscana — Ufficio Tecnico del Genio Civile — Area vasta Firenze, Prato, Pistoia e Arezzo, la Sezione osserva che gli impianti sportivi cui si fa riferimento sono quelli destinati *"ad attività sportiva con presenza di spettatori in numero superiore a 100"* di cui al DM 18/03/1996. Per questo tipo di impianti l'art. 3, comma 5 del citato decreto prevede che *"Su specifica richiesta della Commissione Provinciale di Vigilanza, e comunque ogni 10 anni a far data dal certificato di collaudo statico, deve essere prodotto alla Prefettura competente per territorio, ed al Comune, un certificato di idoneità statica dell'impianto, rilasciato da tecnico abilitato"*.

La Sezione segnala che tale tipo di impianti ricade anche all'interno della categoria delle *"opere che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso"* opere per le quali si deve comunque procedere alla *verifica* di cui al citato articolo 2, comma 3 dell'OPCM 3274/03. Ciò è confermato anche dall'inserimento degli impianti predetti nell'elenco B) - *Edifici e opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso* dell'Allegato A al Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Toscana n. 36/R del 09/07/2009.

Si deve, a questo punto, distinguere tra la *verifica* di cui all'OPCM 3274/03 e il *certificato di idoneità statica* di cui al DM 18/03/1996. La prima è attività da compiersi una tantum entro,

come si è detto, il 31/03/2011, secondo le modalità che le varie regioni si sono secondo, invece, è un documento da emettersi a cadenza decennale.

In merito al rapporto intercorrente fra le due attività predette e sulla rispettiva natura si è già espresso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici con voto n. 83/2008 di Assemblea Generale emesso il 28/11/2008 in risposta ad un quesito della Prefettura di Avellino concernente il certificato di idoneità statica degli impianti sportivi. Di tale voto, che risponde pienamente anche al quesito in esame, si riportano di seguito integralmente i passi rilevanti ai fini del presente parere.

"L'Assemblea rileva preliminarmente che l'Ordinanza di Protezione Civile n. 3274 del 20 marzo 2003, all'art.2, comma 3, prevede l'obbligo di procedere a verifica, da effettuarsi a cura dei rispettivi proprietari, ai sensi delle norme di cui ad una serie di Allegati tecnici, "sia degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, sia degli edifici e delle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso". Al riguardo si evidenzia che il Ministero dell'Interno, già in tempi antecedenti l'Ordinanza di cui sopra ha prescritto di procedere con cadenza almeno decennale ad una verifica della idoneità statica degli impianti sportivi destinati ad accogliere un numero di spettatori superiore a 100 unità.

Tenuto conto della recente significativa evoluzione della normativa tecnica nel settore delle costruzioni nonché delle risultanze degli attuali più affidabili studi in tema di pericolosità sismica di base, la Prefettura di Avellino ha chiesto di conoscere "se il collaudo de quo debba certificare l'idoneità della struttura facendo riferimento alla normativa tecnica vigente all'epoca della costruzione (classificazione sismica, entità dei singoli carichi e sovraccarichi, ipotesi di calcolo e metodo di analisi) con verifica della conservazione del livello di sicurezza richiesto originariamente, ovvero debba certificare l'adeguatezza dell'impianto in base all'attuale normativa".

In merito occorre in primo luogo sottolineare come la formulazione del quesito posto utilizzi il termine "collaudo de quo" in modo non del tutto rispondente allo spirito del citato Decreto del Ministero dell'Interno, il quale prevede esplicitamente che "ogni 10 anni a far data dal certificato di collaudo statico" deve essere prodotto "un certificato di idoneità statica", distinguendo quindi con ciò l'originario collaudo statico dal certificato di idoneità statica richiesto nelle verifiche successive.

In effetti, ad avviso di questo Consesso, non appare assimilabile la "certificazione di idoneità statica" ad un collaudo statico, che costituisce una esplicita procedura prevista dall'art.7 della legge 5.11.1971 n.1086.

Ciò premesso, si ritiene opportuno evidenziare nel seguito alcune disposizioni normative e relative considerazioni, che insieme concorrono a formulare una risposta articolata al quesito posto.

In primo luogo, un principio generale già richiamato in altri casi analoghi, per cui è vero che gli aggiornamenti normativi tengono conto dell'evoluzione scientifica che nel tempo interviene nel campo della scienza e tecnica delle costruzioni, migliorando il grado di sicurezza delle strutture, ma è anche vero che da ciò non consegue che le opere progettate e realizzate con norme precedenti presentino un grado di sicurezza insufficiente, in relazione alle esigenze di salvaguardia della pubblica incolumità.

Basta considerare, ad esempio, che la legge 28 febbraio 2008 n. 31, di conversione del decreto legge 31 dicembre 2007 n. 248 recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, all'art.20 comma 1, differisce al 30 giugno 2009 il periodo transitorio sull'applicazione

delle nuove norme tecniche già fissato al 31 dicembre 2007 dalla legge 27 luglio 2004~n. 186 e tuttavia il medesimo art. 20, al comma 3, prevede che "per le costruzioni e le opere infrastrutturali iniziate, nonché per quelle per le quali le amministrazioni aggiudicatrici abbiano affidato lavori o avviato progetti definitivi o esecutivi prima dell'entrata in vigore della revisione generale delle norme tecniche per le costruzioni approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 settembre 2005, continua ad applicarsi la normativa tecnica utilizzata per la redazione dei progetti, fino all'ultimazione dei lavori e all'eventuale collaudo".

E' del tutto evidente, quindi, che se la legge stessa, anche, in presenza di un aggiornamento normativo, consente, in taluni casi particolari, la realizzazione di una nuova opera progettata secondo le normative precedenti, è perché non si ritiene che per tale motivo la nuova opera non possa rispondere a requisiti che forniscano adeguate garanzie rispetto alle esigenze di salvaguardia della pubblica incolumità. Va peraltro evidenziato che gli aggiornamenti normativi, legati ai progressi tecnico- scientifici, sono spesso finalizzati ad ottimizzare le costruzioni in relazione ad un adeguato sfruttamento dei materiali e ad una più precisa valutazione della sicurezza, e non necessariamente ad aumentare i livelli di sicurezza della struttura.

Il medesimo criterio è applicabile, con le dovute precisazioni, alle costruzioni esistenti. E' noto infatti che il DM 14 gennaio 2008, con il quale sono state emanate le nuove Norme Tecniche per le Costruzioni, al Cap. 8, punto 8.3 Valutazione della sicurezza, precisa che le costruzioni esistenti devono essere sottoposte a valutazione della sicurezza quando ricorra anche una delle seguenti situazioni:

Precisa ancora, il punto 8.3, che la valutazione della sicurezza deve permettere di stabilire se:

- l'uso della costruzione possa continuare senza interventi;
- l'uso debba essere modificato (declassamento, cambio di destinazione e/o imposizione di limitazioni e/o cautele nell'uso);
- sia necessario procedere ad aumentare o ripristinare la capacità portante.

Il medesimo Cap. 8, al punto 8.4, definisce le diverse possibili categorie di intervento sugli edifici esistenti:

- interventi di adeguamento, atti a conseguire i livelli di sicurezza previsti dalle norme vigenti;
- interventi di miglioramento atti ad aumentare la sicurezza strutturale esistente, pur senza necessariamente raggiungere i livelli richiesti dalle recenti norme, come ad esempio nel caso di edifici storici;
- riparazioni o interventi locali che interessino elementi isolati.

Ed ancora, al punto 8.4.1 la norma prevede l'obbligo di procedere alla valutazione della sicurezza e, qualora necessario, all'adeguamento della costruzione, a chiunque intenda:

- a) sopraelevare la costruzione;
- b) ampliare la costruzione mediante opere strutturalmente connesse alla costruzione;
- e) apportare variazioni di classe e/o di destinazione d'uso che comportino incrementi dei carichi globali in fondazione superiori al 10%; resta comunque fermo l'obbligo di procedere alla verifica locale delle singole parti e/o elementi della struttura, anche se interessano porzioni limitate della costruzione;
- d) effettuare interventi strutturali volti a trasformare la costruzione mediante un insieme sistematico di opere che portino ad un organismo edilizio diverso dal precedente.

Sulla base di quanto sopra, si può ritenere che la ratio che sottende alle disposizioni di cui al DM 19 marzo 1996 'in oggetto, sia semplicemente quella di verificare, con cadenza

decennale, che la struttura dell'impianto sportivo, nelle medesime condizioni d'uso, qualora non sia intervenuto nessuno dei casi di cui sopra, mantenga inalterate nel tempo le caratteristiche di sicurezza in base alle quali era stata progettata e realizzata.

Occorre tuttavia rammentare il già citato art. 2, comma 3 dell'Ordinanza di Protezione Civile n. 3274/2003, laddove prevede l'obbligo di procedere a verifica, fra gli altri, "... degli edifici e delle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso ". Non vi è dubbio, in tal senso, che gli impianti di cui trattasi ricadano nella fattispecie di opere rilevanti in relazione ad un eventuale collasso.

Sul punto rileva anche che lo stesso Decreto del Ministro dell'Interno 18.03.1996, all'art. 15 prevede che "ai fini del dimensionamento strutturale dei complessi ed impianti sportivi deve essere assunto un valore non inferiore a 1,2 per il coefficiente di protezione sismica con riferimento al Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 24 gennaio 1986 Norme tecniche relative alle costruzioni sismiche e successive modificazioni ed integrazioni ". Ciò significa che i complessi ed impianti sportivi realizzati dopo l'entrata in vigore del DM 18.03.1996 nelle zone allora dichiarate sismiche, nelle quali non siano intervenute nel frattempo significative modifiche alla zonizzazione, presentano già un apprezzabile grado di sicurezza.

Tenendo conto di quanto sopra esposto, al fine di dare attuazione al disposto di cui all'art.3 del Decreto del Ministro dell'Interno 18.03.1996, si ritiene prima di tutto importante che l'incarico della verifica degli impianti sportivi, venga affidato ad uno o più tecnici di provata esperienza nel settore, in grado di effettuare — mediante accurate indagini sulla struttura nel complesso, sui singoli elementi strutturali e sui materiali - una chiara lettura delle condizioni dell'opera in relazione alle sue caratteristiche originarie. Tale studio, inoltre, deve essere condotto tenendo conto delle indicazioni contenute nel citato Cap. 8, punto 8.2 Criteri generali.

In sostanza, qualora dallo studio effettuato emerga che sussistono tutte le seguenti condizioni:

a) il complesso o impianto sportivo sia stato progettato e realizzato dopo il 1996, applicando la sopracitata prescrizione di cui all'art. 15 del DM 18.03.1996;

b) relativamente all'area di ubicazione dell'impianto, il valore di riferimento dell'accelerazione su suolo rigido orizzontale a_g per periodo di ritorno di 475 anni previsto dal DM 14.01.2008 sia inferiore a 0,05g, oppure sia inferiore a 0,15g, se la zonizzazione sismica esistente all'epoca della progettazione era la zona 3 (OPCM 3274) o la 3a categoria (DM 16.01.96) o superiori, oppure sia inferiore a 0,25g se la zonizzazione sismica esistente all'epoca della progettazione era la zona 2 o la 2a categoria o superiore;

e) non sia intervenuta nessuna delle condizioni previste dai sopracitati punti 8.3 e 8.4.1 del Cap. 8 delle norme tecniche di cui al DM 14.01.2008, allora la verifica finalizzata al rilascio della certificazione di idoneità statica richiesta, può essere limitata ad un riesame della documentazione progettuale e di collaudo, atteso che le nuove norme non hanno introdotto sensibili modifiche alle azioni ed ai metodi di calcolo.

Quando invece non sia verificata anche una sola delle condizioni di cui sopra, allora lo studio della struttura dell'impianto deve essere condotto con riferimento alle attuali norme, tenendo conto delle eventuali indicazioni fornite dalle Regioni ai sensi della già richiamata OPCM 3274/2003, sia per la definizione delle azioni statiche e sismiche, sia per le procedure di calcolo e verifica, con particolare attenzione al predetto Cap. 8. In questo caso, se la verifica è favorevole, nel senso che la struttura risulta adeguata in entrambi i casi, si procede alla certificazione di idoneità statica.

Diversamente, occorre adottare gli opportuni provvedimenti. E' evidente che detti provvedimenti sono necessari e improcrastinabili nel caso in cui non siano soddisfatte le verifiche relative alle azioni controllate dall'uomo, ossia prevalentemente ai carichi

permanenti e alle altre azioni di servizio; più complessa è la situazione che si determina nel momento in cui si manifesti l'inadeguatezza di un'opera rispetto alle azioni ambientali, non controllabili dall'uomo e soggette ad ampia variabilità nel tempo ed incertezza nella loro determinazione, ad esempio il sisma. In tal caso, le decisioni da adottare dovranno necessariamente essere calibrate sulle singole situazioni.

L'Assemblea auspica pertanto che le prescrizioni di intervento da parte dell'Organismo di vigilanza preposto, diversamente graduate in relazione alla gravità del quadro riscontrato, si uniformino a specifiche linee guida che, con l'urgenza che il caso riveste, potranno essere definite dallo stesso Ministero dell'Interno d'intesa con il Consiglio Superiore dei lavori pubblici ed il Dipartimento della Protezione Civile.

In considerazione della più ampia portata della problematica sollevata che attiene la sicurezza non solo degli impianti ad uso sportivo, l'Assemblea ritiene altresì necessario che i presupposti tecnici dell'intervento adeguatore vengano fissati con norma di rango legislativo,, per la delicatezza e complessità degli interessi coinvolti".

La Sezione, pertanto, all'unanimità

É DEL PARERE

reso nei suesposti considerato.